

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio, del 12 maggio 1986, relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi** 1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/86 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1986

relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil e alla dispersione nell'atmosfera di elementi radioattivi le cui ricadute sono state constatate in Europa, alcuni stati membri hanno adottato misure di divieto o di controllo delle importazioni nei confronti dei paesi terzi della zona contaminata, allo scopo di garantire la sicurezza dei consumatori;

considerando che conviene prendere misure comunitarie per preservare l'unicità del mercato comune e prevenire deviazioni di traffico all'interno della Comunità, senza pregiudizio del mantenimento delle misure nazionali già prese;

considerando che è quindi opportuno sospendere provvisoriamente le importazioni di taluni prodotti agricoli originari di paesi terzi che sono stati contaminati dalle ricadute radioattive, tenendo conto della gravità della situazione secondo la localizzazione geografica di tali paesi;

considerando che, per agevolare l'adozione delle modalità d'applicazione e dei necessari adeguamenti, conviene prevedere una procedura semplificata;

considerando che sarà opportuno riesaminare, in base alle informazioni che saranno disponibili sul decadimento degli elementi radioattivi negli ambienti terrestri ed acquatici dei paesi terzi in causa, la necessità di mantenere o di abrogare le misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni dei prodotti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato e originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, della Polonia, della Romania, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica sono sospese.

Articolo 2

La sospensione delle importazioni di cui all'articolo 1 si applica anche ai prodotti contemplati in detto articolo per i quali è presentato un titolo di importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni comunitarie che potrebbero essere adottate ulteriormente, in particolare in applicazione dell'articolo 4, il presente regolamento non osta al mantenimento delle decisioni nazionali di divieto o di sospensione d'importazione adottate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1765/82⁽¹⁾, dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 288/82⁽²⁾ e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3420/83⁽³⁾ nei riguardi di prodotti o di paesi terzi cui non si applica il presente regolamento. Gli stati membri informano al più presto la Commissione delle decisioni adottate.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, che possono comprendere in particolare l'iscrizione o il ritiro dall'elenco che figura nell'allegato o dall'elenco dei paesi di cui all'articolo 1, nonché le condizioni alle quali le importazioni possono essere sottoposte, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽⁴⁾, o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Per quanto riguarda i prodotti che non rientrano in un'organizzazione comune dei mercati, le misure precitate sono adottate rispettivamente:

— per il settore degli animali, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68⁽⁵⁾, è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

- per il settore dei vegetali, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾, è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento;
- per il settore della pesca, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽²⁾ è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento è applicabile fino al 31 maggio 1986.

Al più tardi il 20 maggio 1986 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione della situazione, eventualmente corredata di appropriate proposte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

*ALLEGATO***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1**

	<i>Numero della tariffa doganale comune</i>
— Cavalli, asini, muli e bardotti vivi	01.01
— Animali vivi delle specie ovina e caprina	01.04
— Volatili vivi da cortile	01.05
— Altri animali vivi: conigli domestici e altri	01.06 A 01.06 C
— Carni e frattaglie commestibili (escluse quelle che rientrano nella direttiva 72/462/CEE)	ex capitolo 2
— Cosce di rane	ex 02.04 C I
— Pesci di acqua dolce e uova di pesce	03.01 A
— Crostacei e molluschi:	
— gamberi di acqua dolce	ex 03.03 A III
— lumache, escluse quelle di mare	ex 03.03 B III
— Latte e derivati del latte freschi	04.01
— Ortaggi freschi (comprese le patate)	07
— Frutta fresche	08

LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative

La carta politica rappresenta i 12 paesi che costituiscono la Comunità europea dal 1° gennaio 1986: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, e mostra la loro suddivisione politica in regioni e unità amministrative (province, contee, ecc.) con i rispettivi capoluoghi.

L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km² e una popolazione di 320 milioni di persone.

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Formato: 75 × 105 cm

La carta piegata misura: 25 × 13 cm

Scala: 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 km)

8 colori

Pubblicata in 9 lingue: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB 7 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo